



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare – D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA – 2015 – 0022422 del 07/09/2015

**Ministero Ambiente - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali -  
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale, Via Cristoforo Colombo  
44, 00147 Roma;**

[DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it](mailto:DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it)

**Oggetto: osservazioni Valutazione Impatto Ambientale - Impianto solare  
termodinamico della potenza lorda di 55 MWe denominato "Flumini  
Mannu" ed opere connesse**

Il sottoscritto Mauro Pili, in qualità di deputato sardo, nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ residente in via \_\_\_\_\_ e portatore di un interesse  
generale della Sardegna e del Popolo Sardo interviene nel procedimento di  
cui in premessa con le seguenti formali osservazioni con le quali si chiede di  
negare al progetto medesimo la valutazione di impatto ambientale;

Il progetto prevede la realizzazione di una centrale solare termodinamica  
(CSP - Concentrating Solar Power) di potenza lorda pari a 55 MWe  
denominata Flumini Mannu costituita da un campo solare formato da  
collettori parabolici lineari, di un impianto pilota di desalinizzazione e della  
connessione elettrica in alta tensione (150kV) fra la centrale e la cabina  
primaria Villasor 2.

**Scadenza presentazione osservazioni: 06/09/2015**

Il progetto è presentato dalla soc. Flumini Mannu ltd, avente sede legale a  
Londra (Bow Road, 221) e sede fiscale a Macomer (Corso Umberto I, 226);

La medesima società nel mese di novembre 2013 ha presentato al  
Ministero dell'Ambiente una richiesta di verifica di assoggettabilità a  
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto denominato  
"Impianto solare termodinamico da 55 MWe ricadente nel comune di  
Decimoputzu e Villasor (CA) denominato Flumini Mannu";

la società soc. Flumini Mannu ltd, avente sede legale a Londra (Bow Road,  
221) e sede fiscale a Macomer (Corso Umberto I, 226) ha già presentato un  
altro progetto preliminare per la realizzazione di una centrale solare



termodinamica della potenza di circa 50 MWe, con superficie complessiva di circa 235 ettari e superficie captante di circa 745.200 mq, basata sulla tecnologia dei collettori parabolici lineari con sistema diretto a sali fusi da realizzarsi nei Comuni di Giave e Bonorva, oltre quella di circa 211 ettari da realizzarsi nel territorio agricolo dei comuni di Gonnosfanadiga e Guspini di potenza complessiva di 50 MWe;

le aree interessate dal progetto in questione sono attualmente destinate a uso agricolo e zootecnico come stabilito dagli strumenti urbanistici comunali e pertanto in tali zone agricole " possono essere autorizzati soltanto interventi relativi ad attività agricole e/o strettamente connesse non certo attività di produzione energetica di tipo industriale come quella in progetto;

tale tecnologia è in palese contrasto con le disposizioni (artt. 1 e 15) e la Disciplina Transitoria di cui all'art 69 delle Norme Tecniche di Attuazione del nuovo Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna approvato con delibera della Giunta Regionale n° 45/2 del 25.10.2013;

il progetto presentato soc. Flumini Mannu ltd, rappresenta il chiaro ed evidente tentativo di realizzare una centrale solare termodinamica nei Comuni di Decimoputzu e Villasor funzionale solo ed esclusivamente all'ottenimento di ingenti incentivi statali e quindi alla forte speculazione per ottenere lautissimi profitti con evidente contrarietà nelle popolazioni interessate a tali investimenti, con una devastazione per le aree agricole che il territorio possiede, ed in ogni caso destinati a modificare radicalmente l'ambiente e le prospettive di sviluppo del territorio, a fronte di ricadute del tutto inesistenti per il territorio e la stessa popolazione locale;

la soc. Flumini Mannu ltd, avente sede legale a Londra (Bow Road, 221) e sede fiscale a Macomer (Corso Umberto I, 226) non dispone in alcun modo delle aree oggetto della proposta di intervento;

con un atto penalmente rilevante tale società ha progettato e messo in essere procedure autorizzative su aree di cui non dispone e che gli stessi legittimi proprietari hanno dichiarato di non voler in alcun modo vendere;

gli attuali proprietari di tale aree, come ampiamente documentato e dichiarato, hanno manifestato la piena e totale contrarietà alla cessione dei propri beni, perché rappresentano di fatto la loro ragione di vita;

tale elementare constatazione ancor prima delle altre di natura tecnica, economica ed urbanistica dovrebbe indurre la commissione a respingere l'istanza per l'assenza di un fondamentale presupposto, considerato che tale progetto non ha alcuna rilevanza pubblica e soprattutto la sua approvazione costituirebbe un indebito arricchimento di privati che a nessun titolo possono chiedere tale autorizzazione su un patrimonio di cui non dispongono;

è fin troppo evidente che procedere in tale valutazione implicherebbe responsabilità evidenti anche in capo alla stessa commissione considerato che non si può in alcun modo costituire un presupposto economico su aree indisponibili. E' come se un privato progettasse e chiedesse le autorizzazioni per realizzare la propria casa in un terreno altrui accampando, grazie a quelle eventuali autorizzazioni, il diritto a realizzarla e a disporre del terreno.

tale iter autorizzativo non può essere perseguito in alcun modo e va respinto proprio per l'assenza del primo presupposto della proprietà considerato che non può essere la commissione di valutazione di impatto ambientale a dichiarare l'interesse pubblico di tale intervento;

quest'ultimo accampato interesse pubblico è destituito di ogni fondamento proprio perché tutti i soggetti pubblici hanno dichiarato la totale contrarietà all'intervento e, quindi, non si vede come possa essere accampata tale surreale e per molti farneticante ipotesi;

a questo si aggiunge la competenza esclusiva della Regione autonoma della Sardegna sul paesaggio, la "panoramica" e il governo e la pianificazione del territorio. Competenza che non può in alcun modo essere violata e messa in discussione da un iter autorizzativo che non ha i presupposti elementari di diritto civile, privatistico, urbanistico e non ultimo costituzionale;

in tal senso si reitera la richiesta di non procedere ad alcuna determinazione sul progetto per assoluta mancanza dei presupposti

elementari e fondamentali per il suo esame da parte dell'organismo che ne ha attivato la procedura di valutazione di impatto ambientale;

l'unica certezza del progetto presentato dalla soc. Flumini Mannu ltd, è l'impatto di 269 ettari di strutture di acciaio e di specchi che andranno a coprire gran parte della piana, comportando, di fatto, la desertificazione dei suoli e la loro definitiva sottrazione agli usi agricoli, l'utilizzo abnorme di acqua per far funzionare l'impianto, il possibile cambiamento del microclima, per la presenza di un certo quantitativo di tubi che raggiungono elevate temperature, il possibile impatto inquinante sui terreni, l'impatto sulla fauna, l'impatto sulle risorse archeologiche e turistiche della zona;

tale progetto si basa su presupposti errati, fuorvianti, illegittimi e illegali a partire dalla valutazione agronomica delle aree oggetto della esilarante proposta progettuale;

è fin troppo evidente che la tesi fuorviante, secondo la quale la mitigazione di un fantomatico degrado del suolo possa realizzarsi attraverso attività che ne modifichino radicalmente la destinazione d'uso, è destituita di ogni fondamento. Da agricola ad industriale. Introducendo poi sul suolo elementi fissi, non correlabili a qualsiasi forma di conduzione agraria delle Terre; modificando la morfologia attraverso imponenti movimenti terra per il livellamento delle superfici; realizzando un'imponente rete di ancoraggi delle strutture e via elencando. Strutture tutte che altereranno irreversibilmente i *Pedopaesaggi*, che rimarranno come macerie di un'attività industriale anche al termine della vita dell'impianto;

risulta rilevante ai fini del rigetto preventivo dell'istanza il parere espresso dal Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, in data 15 maggio 2014, protocollo 32298, Pos. 14.15.1, indirizzato al Servizio S.A.V.I. dell'Assessorato Regionale Difesa Ambiente, avente per oggetto l'istanza della *Energogreen Renewables* per l'avvio della procedura di VIA del progetto in esame le cui conclusioni sono completamente condivisibili: *"Alla luce di quanto argomentato si ritiene che gli allegati progettuali citati siano fortemente inadeguati e giungano a conclusioni inaccettabili"*;

a tutto ciò si aggiunge un altro aspetto rilevante legato alla procedura proposta e al maldestro quanto illegittimo e palese tentativo di aggirare la competenza primaria della Regione Autonoma della Sardegna anche in relazione alla valutazione di impatto ambientale;

il progetto in esame è, infatti, ubicato sostanzialmente nella stessa zona oggetto di un precedente progetto valutato dalla Giunta regionale della Sardegna nella deliberazione n. 5/25 del 29 gennaio 2013;

in tale deliberazione si evidenzia che, con nota prot. n. 1454/TP/CA-CI del 10 gennaio 2013, il Servizio Tutela Paesaggistica per le province di Cagliari e Carbonia-Iglesias ha comunicato che "l'intervento proposto è in parte sottoposto a vincolo paesaggistico dal D.Lgs. n. 42/2004, ai sensi:

- dell'art. 142, comma 1, lettera a), poiché entro i 150 metri dalla sponda del fiume "Gora Piscina Manna";
- dell'art. 143 del suddetto codice, per effetto dell'art. 17, comma 3, lettera h) delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, poiché entro i 150 metri dalle sponde dei corsi d'acqua "Canale Riu Nou", "Gora S'Acqua Frisca", "Riu Porcus".

il progetto presentato dalla FLUMINI MANNU LIMITED viene ubicato nella stessa zona dove dovrebbero persistere i vincoli ostativi appena citati con conseguente rigetto dell'istanza;

il nuovo progetto presenta guarda caso una potenza maggiore, eppure sono diminuiti notevolmente i costi, modifica progettuale utile solo ed esclusivamente a trasformare la competenza da regionale in statale;

trattasi di un palese aggiramento strumentale della competenza della Regione Autonoma della Sardegna in materia di valutazione di impatto ambientale;

a nulla valgono in una regione a Statuto Speciale direttive e norme statali in contrasto con le competenze statutarie e costituzionali riconosciute alla regione autonoma della Sardegna;

le colture e gli allevamenti – che attualmente rappresentano un'eccellenza per l'agricoltura sarda e che con la realizzazione dell'impianto verrebbero spazzati via – in essere nella zona in oggetto devono essere tutelati proprio in relazione agli evidenti e permanenti effetti negativi derivanti dalla deprecabile messa in esercizio dell'impianto;

in tal senso è la stessa norma di recepimento a chiarire la totale violazione del presupposto di tutela dell'areale oggetto della proposta di intervento: L'art. 12, comma 7 secondo periodo, del D.Lgs 387/2003 chiarisce che gli impianti relativi ad energie rinnovabili possono essere ubicati anche in zona agricola stabilendo che “Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”;

il diritto dell'intera comunità sarda a veder salvaguardata un'area preziosissima sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista agricolo non può cedere di fronte alla richiesta relativa ad un impianto per le energie rinnovabili;

il danno che si verrebbe a creare all'ambiente (notevole impermeabilizzazione, modifica corsi d'acqua, impatto visivo devastante, etc.) e all'agricoltura con la perdita di suolo fertile (il basso campidano, zona in cui la Flumini Mannu Limited intenderebbe ubicare il progetto, rappresenta la zona più fertile della Sardegna), chiusura di aziende agricole esemplari, etc. sarebbe notevolmente superiore agli inesistenti vantaggi che l'impianto in oggetto potrebbe eventualmente produrre;

la finalità della disposizione dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 è quella di salvaguardare l'ambiente ed il territorio non solo dal punto di vista della produzione di energia ma, e soprattutto, dal punto di vista della situazione agricola esistente la quale, come nella vicenda in oggetto, deve essere necessariamente tutelata poiché rappresenta un punto di forza per la tutela naturale del territorio e per la produzione di cibo e di altri beni di prima necessità;

la situazione attuale, artefatta e manipolata con argomentazioni tese più alla truffa che alla corretta rappresentazione della realtà dalla società Flumini Mannu Limited, non è certo quella di un territorio degradato, abbandonato e/o desertico, ma è rappresentato da un corretto e proficuo utilizzo del suolo da parte di aziende agricole limitrofe che svolgono con cura, dedizione e rispetto dell'ambiente, le loro attività e i loro redditi di sostentamento;

la realizzazione di un impianto di così complessa entità che si sviluppa su una superficie lorda di circa 270 ettari, costituisce inevitabilmente un forte impatto antropico relativamente all'occupazione di un suolo storicamente destinato ad attività agricole e circondato da altri terreni con la medesima destinazione d'uso ed un forte impatto visivo di difficile mitigazione;

tutti elementi che non tengono conto della competenza primaria ed esclusiva della "panoramica" individuata reiteratamente dal legislatore regionale e statale nelle norme di attuazione dello statuto regionale sardo;

in conclusione si ritiene necessario richiamare una puntuale valutazione della stessa ENEA che afferma che «Il solare termodinamico consente di valorizzare terreni non altrimenti utilizzabili, come le aree desertiche, le aree industriali dismesse o le discariche esaurite»;

basterebbe questa considerazione per escludere questa ipotesi delittuosa di utilizzo di un'area così rilevante sul piano agricolo, ambientale ed economico;

si tratta di una proposta progettuale destituita di qualsiasi valenza ambientale ed energetica, tesa solo ed esclusivamente ad utilizzare l'abnorme, immorale e irrazionale incentivazione alla produzione di energia elettrica per siffatti impianti portatori solo di azioni speculative sul territorio regionale sardo come già accaduto per mega impianti fotovoltaici in area agricola e per svariati impianti eolici disseminati maldestramente nel territorio sardo;

per queste ragioni si chiede che:

in prima istanza la commissione prenda atto dell'improcedibilità dell'esame per l'assenza dei presupposti richiamati in premessa e determini l'archiviazione della procedura stessa;

in seconda istanza il respingimento del progetto in quanto in totale contrasto con le norme ambientali e paesaggistiche della Regione autonoma della Sardegna;

in fede

**Mauro Pili**

*(firmato digitalmente)*

Cagliari, 6 settembre 2015



## **Pec Direzione**

---

**Da:** Mauro Pili <mauropili-deputato@pec-legal.it>  
**Inviato:** domenica 6 settembre 2015 21:39  
**A:** dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it  
**Oggetto:** osservazioniValutazioneImpattoAmbientale- Impiantosolare termodinamicodellapotenzalordadi55MWedenominato"Flumini Mannu"edopereconnesse  
**Allegati:** osservazioni On.le Mauro Pili - Ministero Ambiente ricorso contro fluminimannu.pdf.p7m; osservazioni On.le Mauro Pili - Ministero Ambiente ricorso contro fluminimannu.pdf

In allegato alla presente si trasmettono osservazioni Valutazione Impatto Ambientale - Impianto solare termodinamico della potenza lorda di 55 MWe denominato "Flumini Mannu" ed opere connesse.

On.le Mauro Pili